

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

**PARTE SPECIALE A**

Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti  
con la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia

Stretto di Messina S.p.A. in liq.

Il Commissario Liquidatore

*Vincenzo Fortunato*

(originale agli atti)



## INDICE

<b>PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001</b>	<b>3</b>
<b>1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAGLI ARTICOLI 24 E 25: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 TER, LETTERA S BIS: LA CORRUZIONE TRA PRIVATI</b>	<b>4</b>
<b>3 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 DECIES</b>	<b>4</b>
<b>PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI</b>	<b>5</b>
<b>1 LE AREE A RISCHIO REATO</b>	<b>5</b>
<b>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</b>	<b>5</b>
<b>3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI PER AREE "A RISCHIO" GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DA SDM</b>	<b>9</b>



## PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001

### 1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAGLI ARTICOLI 24 E 25: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 disciplinano i “Reati contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter, comma 2, c.p.);
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione:
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Corruzione:
    - per l'esercizio della funzione (artt. 318-320, 321 c.p.);
    - per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320, 321 c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
  - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Corruzione Internazionale) (art. 322 bis c.p.).

Con specifico riferimento alla corruzione internazionale, si precisa che l'art. 322 bis rappresenta il punto di riferimento per la disciplina interna di tale fattispecie delittuosa in quanto punisce, al pari della corruzione dei pubblici ufficiali italiani, la corruzione “delle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantag-



gio in operazioni economiche internazionali”, non limitandosi, quindi, a perseguire la corruzione dei funzionari di altri Stati membri, ma estendendosi, senza vincolo di reciprocità, alla corruzione di pubblici ufficiali di qualsiasi paese del mondo, in piena aderenza allo spirito della Convenzione OCSE di Parigi del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche quella di Stati esteri; per la definizione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio si faccia riferimento alle Definizioni presenti nella Parte Generale del Modello.

## **2 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL’ARTICOLO 25 TER, LETTERA S BIS: LA CORRUZIONE TRA PRIVATI**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (d’ora innanzi, per brevità, la “Legge Anticorruzione”), ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, tra le innovazioni di maggior rilievo, l’articolo 1, comma 77, della Legge Anticorruzione ha introdotto, nell’ambito dei reati societari (articolo 25 ter, lettera s bis, D.Lgs. n. 231/2001) la fattispecie di reato di “corruzione tra privati” di cui all’articolo 2635, codice civile.

Inoltre, il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, ha introdotto nel nostro ordinamento le modifiche previste dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, riformulando il delitto di “corruzione tra privati” e introducendo la nuova fattispecie di “istigazione alla corruzione tra privati”, di cui all’art. 2635 bis c.c., prevedendo pene accessorie per ambedue le fattispecie e da ultimo modificando le sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Pertanto, considerando le analogie tra le fattispecie criminose, dell’assimilabilità di alcune delle condotte sanzionate, nonché dei controlli specifici a presidio, le suddette fattispecie sono state incluse nella presente Parte Speciale.

## **3 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL’ARTICOLO 25 DECIES**

L’articolo 25 decies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall’art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, e successivamente sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell’ente, introducendo la fattispecie di reato relativa all’induzione a non rilasciare dichiarazioni o a rila-



sciare dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria (di seguito, "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere Dichiarazioni Mendaci all'Autorità Giudiziaria") regolato dall'art. 377 bis del codice penale. Nello specifico, la fattispecie rilevante ai fini della presente Parte Speciale è la seguente:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Occorre precisare che la persona giuridica può essere sanzionata anche qualora il delitto di cui all'articolo 377 bis c.p. venisse realizzato con modalità transnazionale. Ed invero, la Legge n. 146/2006 stabilisce che "si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 quote laddove i reati di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (...) vengano realizzati in modalità transnazionali (...). Attualmente, quindi, il delitto di cui all'art. 377 bis c.p. determina la responsabilità dell'ente, se commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto che abbia con la persona giuridica un rapporto qualificato, sia nel caso in cui venga commesso esclusivamente in ambito nazionale, sia che venga commesso in parte all'estero, alle condizioni stabilite dall'art. 4, D.Lgs. n. 231/01, sia che venga realizzato con modalità transnazionale".

## **PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI**

### **1 LE AREE A RISCHIO REATO**

Con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale, sono individuate le seguenti aree operative a "rischio reato":

- Commissario Liquidatore
- Amministrazione e Affari Generali, ivi comprese le attività dei "Sistemi Informativi";
- Affari Societari;
- Legale.

### **2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati alla precedente Parte 1, i Destinatari del Modello, fermo restando quanto previsto dal Codice etico di SdM, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1 della Parte 1 della presente Parte Speciale;



- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1 della Parte 1 della presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

Inoltre, in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231 del 2001;
- accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, ecc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare prestazioni in favore di membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere in favore di membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle Procedure;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni non in linea con i dettami dello Statuto, delle disposizioni normative interne, del presente Modello e del Codice Etico della Società;



- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato;
- fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società.

A tal fine è necessario:

- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

In relazione ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi non dovuti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;



- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura tecnico-professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti delle controparti contrattuali;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (i.e. assunzione, stage, contratti di consulenza/fornitura, ecc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società di diritto privato e/o delle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- farsi rappresentare, nei rapporti con le controparti contrattuali, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato; a tal fine è necessario:
  - adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
  - garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda;
  - definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso - con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
  - riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Con riferimento ai reati contro l'Amministrazione della Giustizia, inoltre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- usare violenza o minaccia o comunque esercitare - direttamente o indirettamente qualsiasi pressione o condizionamento sulla volontà di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.





È, altresì, fatto obbligo di:

- prestare una reale collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere e trasparenti all'Autorità Giudiziaria;
- esporre liberamente i fatti di cui colui il quale dovesse risultare indagato o imputato in un procedimento penale, anche connesso, fosse a conoscenza ovvero esercitare la facoltà di non rispondere, così come previsto dalla legge.

### **3 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI PER AREE “A RISCHIO” GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DA SDM**

Con riferimento a tutte le aree operative a “rischio reato”, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione del processo;
- esistenza di specifiche norme aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del processo;
- esistenza di separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del processo aziendale, anche al fine di garantirne la tracciabilità.